

Regolamento di Conciliazione

**per i clienti di Poste Italiane sottoscrittori di quote del
FONDO IMMOBILIARE IRS**

In collaborazione con:

Acu

Adiconsum

Adoc

Adusbef

Altroconsumo

Arco

Assoconsum

Assoutenti

Casa del Consumatore

Centro Tutela Consumatori e Utenti

Cittadinanzattiva

Codici

Confconsumatori

Federconsumatori

Konsumer

Lega Consumatori

Movimento Consumatori

Movimento Difesa Del Cittadino

Udicon

Unione Nazionale Consumatori

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Poste Italiane S.p.A. (d'ora innanzi indicata come POSTE ITALIANE) e le Associazioni dei consumatori firmatarie del presente accordo (d'ora innanzi indicate come ASSOCIAZIONI) definiscono di comune accordo la seguente procedura di Conciliazione secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 6 agosto 2015, n. 130 (Codice del Consumo – Parte V – titolo II bis) e dal **Regolamento del Servizio Reclami BancoPosta** pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Foglio delle inserzioni n. 122 del 26.5.2004 e successive modifiche, disponibile in tutti gli uffici postali e sul sito www.poste.it.
2. Alla procedura potranno far ricorso i Clienti (di seguito anche “consumatori”) al 31 dicembre 2016 risultanti avere un’età anagrafica inferiore a 80 anni, che nel 2003 hanno sottoscritto, in fase di collocamento e per il tramite di Poste Italiane, quote del Fondo Immobiliare IRS e le hanno mantenute continuativamente¹ presso Poste Italiane, in tutto o in parte, sino al 31 dicembre 2016.
3. Ai predetti Clienti, se in possesso dei requisiti di cui alla tabella all’art. 5 delle Disposizioni Generali del presente Regolamento, potrà essere riconosciuto, da parte di Poste Italiane, un importo (c.d. “Bonus Compensativo”) pari alla differenza tra il capitale originariamente investito, i proventi e rimborsi anticipati ricevuti negli anni ed il valore intermedio di liquidazione della quota del Fondo, corrispondente ad euro 1.442,12, per un massimo di 4 quote possedute².
4. Le domande di Conciliazione dovranno essere presentate dall’avvio dell’iniziativa di tutela da parte di Poste Italiane e fino al 15/09/2017.

¹ L’accesso all’iniziativa è legato alla “continuità del possesso” e cioè è riservato ai Clienti che hanno mantenuto le quote del Fondo IRS continuativamente dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2016. Non rientrano nell’iniziativa di tutela le quote che gli intestatari iniziali hanno ceduto a terzi per atto «inter vivos» e che conseguentemente non sono state più custodite nel deposito titoli intestato/cointestato agli intestatari iniziali che hanno sottoscritto il Fondo IRS presso Poste Italiane. Al contrario potranno invece accedere all’iniziativa gli eredi subentrati nel rapporto a seguito di successione e che risultino titolari delle medesime quote del Fondo al 31/12/2016.

² Per le eventuali quote possedute in eccedenza il cliente potrà aderire all’iniziativa di tutela sottoscrivendo la polizza dedicata

5. Poste Italiane e le Associazioni dei consumatori stabiliscono congiuntamente che i criteri a cui si atterrà la Commissione di Conciliazione per valutare le domande dei ricorrenti saranno quelli descritti nella Tabella seguente:

| Criteria | Razionale | Documentazione da inviare |
|--|--|--|
| A. Possesso «carta Acquisti» (c.d. Social Card) | <ul style="list-style-type: none"> Copre le fasce di età oltre i 65 anni nonché i nuclei familiari con minori sotto i 3 anni Titolari della card versione 2016 o 2017 | <ul style="list-style-type: none"> Copia della carta |
| B. Perdita lavoro (licenziamento, Cassa Integrazione o chiusura P.IVA) + ISEE | <ul style="list-style-type: none"> Copre le fasce di età comprese tra 45 e 60 anni Soglie ISEE INPS Fascia 1 | <ul style="list-style-type: none"> Copia dell'ISEE Attestazione del Centro per l'impiego della "perdita lavoro" nei 2 anni precedenti scadenza del Fondo ed attualità, al momento della presentazione della domanda, di tale stato Attestazione della cancellazione della P.IVA rilasciata dall'Ufficio IVA dell'Agenzia delle Entrate competente |
| C. Invalidità al 100% Indennità di accompagnamento Patologie gravi | <ul style="list-style-type: none"> Copre tutte le fasce di età | <ul style="list-style-type: none"> Certificazione INPS Certificazione ASL |
| D. Residenti nei comuni interessati dal sisma 2016 | <ul style="list-style-type: none"> Copre tutte le fasce di età Residenti nei comuni facenti parte dell'elenco dei due Decreti legge sul sisma (62 quelli riferibili ad agosto 2016; 69 quelli di ottobre 2016 per un totale di 131 comuni) | <ul style="list-style-type: none"> Certificato di residenza in uno dei comuni interessati dal sisma, in corso di validità Dichiarazione di inagibilità dell'abitazione ove il nucleo familiare ha la propria residenza principale |

Per tutti i criteri rileva ciascun componente il nucleo familiare dell'intestatario di quote del fondo IRS, come desumibile dal certificato di stato di famiglia in corso di validità.

Tabella: ISEE fascia 1

| # componenti | parametro ISEE | ISEE € |
|--------------|----------------|-----------|
| 1 | 1 | 10.632,94 |
| 2 | 1,57 | 16.693,71 |
| 3 | 2,04 | 21.691,19 |
| 4 | 2,46 | 26.157,02 |
| 5 | 2,85 | 30.303,87 |

- Maggiorazione di 0,35: per ogni ulteriore componente, per gli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità con Lode
- Maggiorazione di 0,2: nucleo con figli minori e un solo genitore
- Maggiorazione di 0,5: per ogni componente con handicap psicofisico permanente, o con invalidità superiore al 66 per cento
- Maggiorazione di 0,2: per nuclei familiari con figli minori, per quelli in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della DSU

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE

Art. 1 - Segreteria tecnica

1. Presso la Sede Centrale di Poste Italiane viene istituita una Segreteria Tecnica, che fornirà il supporto logistico ed organizzativo per il regolare, sollecito ed efficiente svolgimento della procedura di Conciliazione, in conformità alle disposizioni di legge e del presente Regolamento.
2. La Segreteria si avvale delle strutture e del personale di Poste Italiane; coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito delle controversie e non svolgere attività di consulenza giuridica.

Art. 2 – Commissione di Conciliazione

1. La Commissione di Conciliazione è formata da un rappresentante di POSTE ITALIANE e da un rappresentante di una fra le ASSOCIAZIONI firmatarie del presente Regolamento, i cui nominativi sono inseriti nell'elenco predisposto dall'Organo paritetico di garanzia che sovrintende la procedura. L'elenco dei conciliatori, nominati secondo quanto previsto dall'art. 141-ter del Codice del Consumo, è reperibile nell'apposita sezione del sito www.poste.it.
2. I componenti della Commissione di Conciliazione sono individuati rispettivamente da POSTE ITALIANE e dal consumatore.
3. I componenti delle Commissioni di Conciliazione sono tenuti a garantire competenza, imparzialità ed indipendenza. A tal fine, essi sottoscrivono una dichiarazione di onorabilità elaborata dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Art. 3 – Organismo paritetico di Conciliazione

1. L'Organismo paritetico di Conciliazione che sovrintende la procedura è costituito da 4 rappresentanti delle ASSOCIAZIONI e 4 di POSTE ITALIANE.

2. L'Organismo cura il buon funzionamento della procedura, garantendo un supporto alla Commissione e alla Segreteria, anche riguardo l'applicazione delle disposizioni presenti nel Regolamento di Conciliazione.
3. Si occupa inoltre della gestione dell'elenco dei conciliatori abilitati e cura l'informativa sulla procedura, anche attraverso l'apposita sezione dedicata alle procedure di Conciliazione, presente nel sito internet www.poste.it.
4. La sede dell'Organismo paritetico è presso la Direzione Centrale di Poste Italiane, viale Europa, 175 – 00144 Roma.

Art. 4 - Accesso alla procedura di Conciliazione.

1. Il Consumatore può avere accesso senza alcun onere alla procedura di Conciliazione se in possesso dei requisiti descritti all'articolo 2 delle Disposizioni Generali di questo Regolamento
2. La gratuità della procedura non pregiudica la possibilità, da parte delle ASSOCIAZIONI, di richiedere, in piena autonomia, una quota d'iscrizione e di poter accedere, attraverso progetti, a finanziamenti specifici.
3. Il Consumatore ha la facoltà di avviare la Procedura di Conciliazione presentando domanda tramite le ASSOCIAZIONI aderenti al presente protocollo.
4. La domanda di Conciliazione deve essere presentata da chi ha sottoscritto nel 2003, in fase di collocamento e per il tramite di Poste Italiane, quote del Fondo Immobiliare IRS e le ha mantenute continuativamente presso Poste Italiane, in tutto od in parte, sino al 31 dicembre 2016. La domanda può essere presentata anche da un delegato del titolare delle quote predette.
5. Il Consumatore, con la sottoscrizione della domanda, dichiara di non aver presentato ricorso ad altro organismo di risoluzione delle controversie (di seguito anche ADR) né all'autorità giudiziaria per dirimere la controversia in questione e si impegna a comunicare preventivamente alla Commissione la rinuncia alla domanda di Conciliazione, qualora intenda adire l'autorità giudiziaria o altro organismo di mediazione pubblico o privato.
6. Con la sottoscrizione della domanda il Consumatore deve comunicare alla Segreteria la modalità di comunicazione con cui vorrà essere contattato (numero di telefono, raccomandata AR, oppure indirizzo email).

Art. 5 - Procedimento di Conciliazione.

1. La Procedura si intende instaurata all'atto in cui alla Segreteria perviene la domanda di Conciliazione, che il consumatore invierà attraverso una delle ASSOCIAZIONI firmatarie del presente accordo. Tale domanda dovrà essere redatta su apposito modulo allegato al presente Regolamento, reperibile presso le sedi e siti internet delle ASSOCIAZIONI aderenti oppure reperibile per via telematica nel sito www.poste.it
2. La Segreteria iscrive ogni domanda su un apposito registro dei procedimenti di Conciliazione, attribuendo ad essa un numero progressivo secondo l'ordine di arrivo, informando il Consumatore dell'avvenuta ricezione della sua domanda e comunicando allo stesso il nominativo del rappresentante dell'Associazione che lo rappresenterà nella Commissione.
3. A seguito della ricezione della domanda, la Commissione è tenuta a valutare la ricevibilità della stessa secondo le norme contenute nel presente Regolamento. A tal fine la Commissione si riunisce tenendo conto del numero dei casi presentati e secondo la disponibilità dei suoi membri. La Segreteria provvede ad informare il Consumatore della data in cui è prevista la riunione della Commissione avente ad oggetto la discussione della controversia.
4. La documentazione ed i dati dovranno essere trattati come informazioni riservate. In caso di inammissibilità della domanda, la Commissione – per il tramite della Segreteria – ne dà comunicazione motivata al consumatore, nel termine di 21 giorni dalla ricezione della domanda.
5. Casi di inammissibilità:
 - a. La domanda di Conciliazione è stata presentata oltre i termini di scadenza del presente regolamento fissati per il 15/09/2017.
 - b. La domanda di Conciliazione deve avere come oggetto esclusivamente la richiesta motivata per il riconoscimento del “Bonus Compensativo” di cui all'art. 3 delle Disposizioni Generali del presente Regolamento.
 - c. La controversia è in corso d'esame o è già stata esaminata da altro organo ADR o giurisdizionale

Le riunioni della Commissione di Conciliazione non sono pubbliche e le informazioni fornite nel corso delle sedute devono considerarsi riservate, nel rispetto del D.lgs 196/2003.

Art. 6 - Esito della procedura

1. La Commissione si riunirà periodicamente e sulla base della documentazione prodotta, valuterà l'idoneità o meno della richieste pervenute.
2. In caso in cui la Commissione accerti la sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento del Bonus Compensativo, la stessa invierà al consumatore – entro [20] giorni solari dalla data in cui è stata valutata la documentazione - il verbale di accoglimento, con la proposta di rimborso del relativo importo sino ad un massimo di 4 quote. Il verbale dovrà essere firmato per accettazione dal consumatore, che dovrà rinviarlo alla Segreteria entro e non oltre 30 giorni solari, tramite raccomandata AR oppure al numero di fax 06.59.58.27.72 o all'indirizzo consumerismo@posteitaliane.it. Il Cliente dovrà sottoscrivere la documentazione contrattuale utile al riconoscimento del c.d. "Bonus Compensativo". L'azienda verserà sul Conto Corrente BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale intestato/cointestato al Cliente l'importo stabilito dalla Commissione, entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione di tale documentazione contrattuale. Nel caso la Commissione non accerti la sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento del Bonus Compensativo, redigerà il verbale di mancato accoglimento che verrà inviato al consumatore - entro [20] giorni solari dalla data in cui è stata valutata la documentazione - che potrà comunque aderire all'iniziativa di tutela tramite la sottoscrizione della Polizza di Ramo Primo appositamente ideata.
3. L'accordo è immediatamente vincolante tra le parti e le stesse ne riconoscono il contenuto come espressione della loro concorde volontà contrattuale, che estingue la controversia in modo definitivo, con conseguente rinuncia ad ogni relativo diritto e azione.

Art.7 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla Parte V – Titolo II bis del Codice del Consumo e dal Regolamento UE 524/2013.

Alla Segreteria della Commissione di Conciliazione POSTE ITALIANE - ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

DOMANDA DI CONCILIAZIONE

Il sottoscritto.....nat....a.....
 il.....residente ain via
 Codice fiscale.....titolare del Conto Corrente BancoPosta/Libretto di
 Risparmio Postale n° a sé intestato/cointestato Indirizzo
 email.....

CHIEDE

alla Commissione di Conciliazione di accertare i presupposti del proprio diritto a ricevere l'importo derivante dalla differenza fra il capitale originariamente investito nel Fondo Immobiliare IRS, i proventi e i rimborsi anticipati ricevuti negli anni e la liquidazione del valore intermedio di liquidazione del Fondo per ciascuna quota posseduta. La richiesta è motivata dalla presenza dei seguenti motivi

.....

a norma del vigente Regolamento di Conciliazione stabilito di comune accordo tra POSTE ITALIANE e le ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI aderenti all'iniziativa. Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del Regolamento di Conciliazione e di accettarne integralmente il contenuto. Con la presente domanda il sottoscritto accetta, altresì, la composizione della Commissione di Conciliazione, formata dal rappresentante di POSTE ITALIANE S.p.A. nominato dall'azienda e dal rappresentante dell'Associazione dei consumatori da lui scelta, autorizzandolo ad avere accesso a tutti i documenti attinenti la domanda di Conciliazione.

Il sottoscritto dichiara di non aver presentato ricorso ad altro organismo ADR, all'autorità giudiziaria, per dirimere la controversia in questione e si impegna a comunicare preventivamente alla Commissione la rinuncia alla domanda, qualora intenda adire la autorità giudiziaria ovvero la Autorità di regolamentazione.

Ai fini del procedimento di Conciliazione, il sottoscritto comunica di seguito il numero di telefono, il recapito o l'indirizzo e-mail presso il quale dovrà essere contattato dalla Segreteria e dove gli verrà inviato il verbale con l'esito della valutazione della sua domanda.

Via.....Città.....Provincia.....Cap.....

Telefono.....email.....

Alla presente il sottoscritto allega copia della seguente documentazione, riguardante l'oggetto della controversia:

1. Fotocopia
2. Fotocopia
3. Fotocopia del documento del delegante
- 4.....

....., addì.....

Firma (il Cliente)

Poste Italiane Spa la informa che i dati personali da lei forniti nel modulo di domanda di Conciliazione saranno trattati, con modalità cartacee e/o elettroniche esclusivamente per l'espletamento della procedura di Conciliazione ed a tal fine saranno comunicati alle Associazioni dei consumatori per l'avvio della suddetta procedura. Il conferimento dei dati è obbligatorio. In caso di mancato conferimento non sarà possibile espletare la procedura di Conciliazione.

Le suddette attività saranno svolte in qualità di incaricati, dagli operatori della Segreteria e della Commissione di Conciliazione. Titolare del trattamento è Poste Italiane Spa. Responsabile è la funzione Rapporti con le Associazioni dei consumatori, della Direzione Generale con sede in Roma, viale Europa, 175. Al suddetto responsabile lei potrà rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.LG. 196/2003, tra i quali, ad esempio, la conferma dell'esistenza o meno dei dati che la riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione o la cancellazione dei dati per motivi legittimi. Allo stesso responsabile potrà rivolgersi per conoscere i nominativi degli eventuali, ulteriori responsabili del trattamento

Le Associazioni dei consumatori che hanno collaborato a questa iniziativa

ACU

Via Padre L. Monti, 20/C – 20162 Milano
tel. 02.66.15.411 - Fax 02.64.25.293
E_mail: associazione@associazioneacu.org
Sito Internet: www.associazioneacu.org

ADICONSUM

Largo Vasella,31 - 00199 Roma
tel. 06.44.17.021 - Fax 06.44.17.02.30
E-mail: adiconsum@adiconsum.it
Sito internet: www.adiconsum.it

ADOC

Via Castelfidardo, 45 - 00185 ROMA
tel. 06.86.39.89.75 - Fax 06.86.32.96.11
E-mail: info@adocnazionale.it
Sito internet: www.adoc.it

ADUSBEF

Via Farini, 62 - 00185 ROMA
tel. 06.48.18.632/3 - Fax 06.83.39.51.14
E-mail: info@adusbef.it
Sito internet: www.adusbef.it

ALTROCONSUMO

Via Valassina, 22 - 20159 MILANO
tel. 02.66.89.01 - Fax 02.66.89.02.88
E-mail: associati@altroconsumo.it
Sito internet: www.altroconsumo.it

ARCO

Via G. Carducci, 40 - 65122 PESCARA
tel. 085.27.841 - fax 085.29.07.015
E-mail: arco.ippe1@gmail.com
Sito internet: www.arcoconsumatori.com

ASSOCONSUM

Via Tevere, 44 - 00187 ROMA
tel. 06.97.61.19.16 – fax 06.97.61.20.46
E-mail: assoconsum@gmail.com
Sito internet: www.asso-consum.it

ASSOUTENTI

Vicolo Orbitelli, 10 - 00186 Roma
tel. 06.68.33.617 - Fax 06.68.67.434
E-mail: segreteria@assoutenti.it
Sito internet: www.assoutenti.it

CASA DEL CONSUMATORE

Via Bobbio, 6 - 20144 MILANO
tel. 02.76.31.68.09 - Fax 02.76.39.24.50
E-mail: info@casadelconsumatore.it
Sito internet: www.casadelconsumatore.it

CENTRO TUTELA CONSUMATORI

Via Dodiciville, 2 - 39100 BOLZANO
tel. 0471.97.55.97 - Fax 0471.97.99.14
E-mail: info@consumer.bz.it
Sito internet: www.centroconsumatori.it

CITTADINANZATTIVA

Via Cereate 6 - 00183 ROMA
tel. 06.36.71.81 - Fax 06.36.71.83.33
E-mail: pit.servizi@cittadinzattiva.it
Sito internet: www.cittadinanzattiva.it

CODICI

Via Belluzzo, 1 - 00145 ROMA
tel. 06.55.30.18.08 - Fax 06.55.30.70.81
E-mail: segreteria.sportello@codici.org
Sito internet : www.codici.org

FEDERAZIONE CONFCONSUMATORI - ACP

Via G. Mazzini, 43 - 43121 PARMA
tel. 0521.231846 - Fax 0521.28.52.17
E-mail: segreteria@confconsumatori.it
Sito internet: www.confconsumatori.it

FEDERCONSUMATORI

Via Palestro, 11 - 00185 ROMA
tel. 06.42.02.07.55 - Fax 06.47.42.48.09
E-mail: federconsumatori@federconsumatori.it
Sito internet: www.federconsumatori.it

KONSUMER

Via Tor de' Schiavi, 233 - 00171 Roma
Tel. 06.89.02.06.10 - Fax 06.89.02.06.10
Email: utenze@konsumer.it - info@konsumer.it
Sito internet: www.konsumer.it

LEGA CONSUMATORI ACLI

Via delle Orchidee, 4/a - 20147 MILANO
tel. 02.48.30.36.59 - Fax 02.48.30.26.11
E-mail: milano@legaconsumatori.it
Sito internet: www.legaconsumatori.it

MOVIMENTO CONSUMATORI

Via Piemonte, 39/a - 00187 ROMA
tel. 06.48.80.053 - Fax 06.48.20.227
E-mail: info@movimentoconsumatori.it Sito
internet: www.movimentoconsumatori.it

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO Viale

Carlo Felice 103 - 00185 ROMA
tel. 06.48.81.891 - Fax 06.42.01.31.63
E-mail: info@mdc.it
Sito internet: www.mdc.it

UDICON

Via S. Croce in Gerusalemme, 83/b 00185 Roma
Tel. 06.77.25.07.83 - Fax 06.77.59.13.09
Email: info@udicon.org
Sito internet: www.udicon.org

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI Via

Duilio, 13 - 00192 ROMA
tel. 06.32.69.531 - Fax 06.32.34.616
E-mail: info@consumatori.it
Sito internet: www.consumatori.it